

Interruzione di gravidanza e malattia del bambino: due interpelli del Ministero

Paola Sanna *Consulente del lavoro in Trento*

Con due interpelli del 19 agosto 2008 il Ministero del lavoro, in risposta a due diverse istanze formulate ai sensi dell'articolo 9 del Dlgs n. 124/2004, chiarisce alcuni aspetti legati all'interruzione di gravidanza entro il 180° giorno dall'inizio della gestazione ed al corretto computo dei congedi per malattia del bambino

Interruzione di gravidanza prima del 180° giorno dalla gestazione

Nella gestione del rapporto di lavoro subordinato risulta estremamente rilevante qualificare in modo corretto le assenze dal lavoro, non solo per gli aspetti di natura contrattuale e quindi retributivi, ma anche per tutti i riflessi di natura assistenziale e previdenziale che sono legati ai singoli eventi tutelati.

Particolare attenzione va posta nella qualificazione dell'**interruzione di gravidanza**, poiché deve essere fatto un corretto raccordo tra i vari provvedimenti normativi che disciplinano tale circostanza. In particolare, va rilevato che ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1026/1976, l'interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza, che si verifichi **prima del centottantesimo giorno dall'inizio della gestazione**, è considerata **aborto e non parto**.

L'articolo 19 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recita testualmente:

«L'interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194 è considerata a tutti gli effetti come malattia».

L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1026/1976 prevede che i periodi di assistenza sanitaria per **malattia determinata da gravidanza non** siano **computabili** agli effetti della durata prevista da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi per il trattamento normale di malattia.

Per effetto dei tre dettati normativi, con l'istanza di interpello è stato chiesto al Ministero di voler valutare se l'evento aborto rientri nel più ampio

concetto di malattia derivante da gravidanza, con tutte le conseguenze correlate.

Il Ministero - con interpello n. 32 del 19 agosto 2008 - tenuto conto della finalità della norma che già era stata oggetto di analisi con circolare ministeriale n. 126 del 20 giugno 1977, conferma che l'evento aborto (intendendosi per tale, come già detto, l'interruzione spontanea o terapeutica avvenuta entro il 180° giorno dall'inizio della gestazione) va **considerato a tutti gli effetti malattia derivante da gravidanza**.

Va tuttavia precisato che per la determinazione dell'inizio del periodo di gravidanza, e quindi per il corretto calcolo delle 180 giornate, si presume che il concepimento sia avvenuto **300 giorni prima della data presunta del parto**, indicata nel certificato medico normalmente rilasciato in queste circostanze.

Nell'analisi delle motivazioni portate dal Ministero viene citata anche la circolare Inps n. 139/2002 - peraltro diretta alle risorse umane dell'Istituto - dove in modo univoco l'Inps precisa che l'evento rientra nella fattispecie prevista dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1026/1976 classificandolo dunque come malattia determinata da gravidanza.

Tanto premesso, l'interruzione di gravidanza entro il 180° giorno dall'inizio della gestazione diviene malattia ma, poiché legata all'evento gravidanza, questa assenza **non concorre al computo del periodo di comportamento** previsto da leggi, regolamenti ovvero contratti collettivi, va considerata **«neutra»**.

Ed ancora, precisa il Ministero del lavoro, già nella risposta ad un interpello del 16 novembre 2006 è stato previsto che la finalità della norma non può che essere quella di fornire - in queste situazioni - la maggiore tutela possibile di **intervento assistenziale Inps** attraverso l'indennizzo dell'assenza per malattia derivante da gravidanza, senza che questa influisca sul computo del periodo massimo indennizzabile.

Infine, per poter validamente considerare l'assenza come malattia derivante da gravidanza, il Ministero ritiene non sia necessaria la produzio-

Interruzione di gravidanza entro il 180° giorno dall'inizio della gestazione

Art. 12, Dpr 25 novembre 1976, n. 1026



«Aborto» e non «parto»



Art. 19, Dlgs 26 marzo 2001, n. 151



Malattia derivante da gravidanza



Art. 20, Dpr 25 novembre 1976, n. 1026



Evento escluso dal periodo di computo,
anche per il periodo massimo indennizzabile Inps
(idonea la certificazione anche del medico di base)

ne di un certificato medico rilasciato da un medico specialista del Ssn, ma sia **sufficiente la certificazione medica rilasciata dal medico di base.**

I congedi per malattia del bambino

Con interpello n. 33 del 19 agosto 2008, in risposta a specifica istanza, il Ministero chiarisce le **modalità di computo** dei permessi disciplinati dall'articolo 47 del Dlgs n. 151/2001 che prevede quanto segue:

«comma 1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.

comma 2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.

comma 3. Per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.

... omissis».

La corretta qualificazione dell'evento che determina l'assenza è fondamentale anche in questo caso per valutare l'**entità delle giornate di assenza** a disposizione del genitore richiedente e,

proprio con riferimento a questa particolarità, l'istante chiede con quali modalità debba essere individuato il passaggio dall'assenza del figlio che non abbia superato i tre anni di età all'assenza per figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni.

Viene finalmente chiarito che:

l'assenza per malattia del bambino di età non superiore a tre anni è da intendersi **fino al giorno del compimento del terzo anno di età compreso**;

l'assenza di 5 giorni all'anno sarà concessa, invece, **dal giorno successivo al compimento del terzo anno di età**, fino al compimento dell'ottavo anno.

Esempio

Si ipotizzi la richiesta di assenza per malattia di un figlio nato il **28 agosto 2005**

fino al 28 agosto 2008 compreso ciascun genitore si può assentare alternativamente per tutta la durata della malattia del bambino (malattia coperta da certificato medico);

dal 29 agosto 2008 al 28 agosto 2013 compreso (giorno del compimento dell'8° anno di età del figlio) ciascun genitore si potrà assentare per un massimo di 5 giorni lavorativi all'anno.

	Figlio di età non superiore a 3 anni	Figlio di età compresa tra 3 e 8 anni
Decorrenza	Dalla nascita fino al giorno del compimento del 3° anno compreso	Dal giorno successivo al compimento del terzo anno, fino al compimento dell'ottavo anno compreso
Durata	Periodo illimitato	5 giorni lavorativi all'anno per ogni genitore per ogni figlio
A chi	Entrambi i genitori, ma alternativamente	
Istituti contrattuali (*)	No retribuzione Si anzianità di servizio No ferie No 13 ^a (*)	
Certificazione	Certificato di malattia di medico specialista o convenzionato	
Copertura previdenziale	Contribuzione figurativa intera	Copertura figurativa (valore retributivo pari al 200% del valore massimo dell'assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento con facoltà di integrazione con riscatto o versamento dei contributi volontari)
(*) Vanno verificate eventuali condizioni di miglior favore previste da Ccnl, accordi e regolamenti.		

I testi delle risposte ad interpello

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro ha proposto istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione sui seguenti quesiti. L'istante chiede se sia possibile qualificare come «malattia determinata da gravidanza» l'interruzione della gravidanza intervenuta prima del 180° giorno dal suo inizio, stante il disposto dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1026/1976 che considera tale interruzione, non come parto, ma come aborto e se conseguentemente sia applicabile la speciale tutela prevista dall'art. 20 del Dpr n. 1026/1976, secondo cui «non sono computabili, agli effetti della durata prevista da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi per il trattamento normale di malattia, i periodi di assistenza sanitaria per malattia determinata da gravidanza». Inoltre, in caso di confermata esclusione di tale periodo morboso (malattia determinata da gravidanza) dal computo del periodo di comportamento, l'interpellante chiede se sia necessaria una certificazione rilasciata da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o sia sufficiente la certificazione medica del medico di base del Servizio sanitario nazionale.

In relazione a quanto sopra, acquisito il parere favorevole della Direzione generale della Tutela delle condizioni di lavoro, si rappresenta quanto segue. L'articolo 19 del decreto legislativo n. 151 del 2001 sancisce che «l'interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è considerata a tutti gli effetti come malattia». L'Inps, con circolare n. 139/2002, richiamando l'art. 19 citato, qualifica l'interruzione di gravidanza come malattia e precisa che tale fattispecie rientra nel-

Ministero del lavoro - Risposta ad interpello 19 agosto 2008, n. 32

Oggetto: Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - Interruzione di gravidanza prima del 180° giorno dall'inizio della gestazione - Applicabilità dell'art. 20 del Dpr n. 1026/1976

l'ambito di applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1026/1976, riconoscendo implicitamente che l'interruzione di gravidanza sia qualificabile come malattia determinata da gravidanza

di cui al predetto articolo

19. Nello stesso senso l'Inail, nelle circolari n. 48/1993 e n. 51/2001, ha riconosciuto che le assenze per interruzione di gravidanza avvenuta entro il 180° giorno dall'inizio della gestazione, non si cumulano con precedenti o successivi periodi di malattia e che non sono quindi computabili nel periodo massimo previsto dalla normativa contrattuale per la conservazione del posto di lavoro (cd. periodo di comportamento). Si evidenzia inoltre che questa Direzione, nella risposta ad interpello del 16 novembre 2006, si è già occupata della corretta interpretazione dell'art. 20 del decreto del Presidente n. 1026/1976, sotto il profilo dell'incidenza o meno della malattia insorta durante il periodo di puerperio, sul periodo di comportamento, chiarendo che la suddetta disposizione - ispirandosi alla necessità di concedere condizioni di maggior favore per il computo del periodo massimo di assistenza di malattia da parte dell'Istituto assicuratore - opera sia per le malattie connesse con lo stato di gravidanza che per quelle determinate da puerperio.

Tenuto conto della *ratio* sottesa alla disposizione in questione ed in assenza di norme contrarie, si riteneva conclusivamente che il periodo di malattia connesso al puerperio non incidesse, indipendentemente dalla durata, sul computo del periodo di comportamento. Dalla ricostruzione della normativa vigente e dal contesto delle disposizioni applicative sopra riportate, emerge con evidente chiarezza che l'interruzione di gravidanza nei casi previ-

sti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge n. 194/1978 è qualificata come malattia. Inoltre, poiché la stessa interruzione di gravidanza, avvenuta entro il 180° giorno dall'inizio della gestazione, è qualificata altresì come aborto, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1026/1976, appare legittimo ed in assenza di disposizioni contrarie operare una interpretazione sistematica delle norme citate e considerare l'aborto come malattia e nella specie «malattia determinata da gravidanza», stante la connessione naturale tra i due eventi (gravidanza e aborto). Pertanto, in risposta al primo quesito avanzato, è possibile concludere affermando che in caso di interruzione di gravidanza entro il 180° giorno dall'inizio della gestazione trova applicazio-

L'Associazione nazionale vettori e operatori del trasporto aereo ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito all'esatta individuazione del periodo rientrante nell'ambito dell'«età compresa fra i tre e gli otto anni» del bambino, ai fini della fruizione del congedo riconosciuto, alternativamente, a ciascun genitore per malattia del figlio, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del Dlgs n. 151/2001. Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle condizioni di lavoro, si rappresenta quanto segue. L'art. 47, commi 1 e 2, del Dlgs n. 151/2001, disciplina due distinte ipotesi di astensione del genitore dal lavoro: il congedo per malattia «di ciascun figlio di età non superiore a tre anni», la cui fruizione - come appare evidente dallo stesso testo normativo - è estesa fino al compimento del terzo anno di età del bambino, senza alcun limite di giorni ed il congedo per malattia del figlio «di età compresa fra i tre e gli otto anni», attribuito entro il limite individuale di cinque giorni lavorativi di assenza all'anno. Quest'ultimo diritto di astensione dal lavoro è riconosciuto in favore di ciascun genitore per ogni figlio di età superiore ai tre anni e decorre, pertanto, dal giorno

ne la speciale tutela di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1026/1976 (non computabilità agli effetti della durata prevista da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi per il trattamento normale di malattia, dei periodi di assistenza sanitaria per malattia determinata da gravidanza). Con riferimento al secondo quesito infine non si ritiene necessario, ai fini della prova della morbosità determinata da gravidanza, la produzione di un certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale, ma un certificato rilasciato da un medico di base convenzionato. Ciò in quanto l'art. 76 del Dlgs n. 151/2001 sancisce che «al rilascio dei certificati medici del presente Testò unico, salvo i casi di ulteriore specificazione, sono abilitati i medici del Servizio sanitario nazionale».

Ministero del Lavoro - Risposta ad interpello 19 agosto 2008, n. 33/2008

Oggetto: Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - Congedi per malattia del figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni

successivo al compimento del terzo anno di età e fino agli otto anni, compreso il giorno del compimento dell'ottavo anno di età. Tale interpretazione appare confermata dal successivo art. 49 del Dlgs n. 151/2001 che, in

merito al trattamento previdenziale relativo ai periodi di congedo per malattia del figlio, prevede la contribuzione figurativa «fino al compimento del terzo anno di vita del bambino» (art. 49, comma 1) nonché, «successivamente al terzo anno di vita» e «fino al compimento dell'ottavo anno» (art. 49, comma 2), estende l'applicazione delle modalità di calcolo della copertura contributiva previste dall'art. 35, comma 2. Significativo è inoltre il rinvio, operato dal citato art. 49, comma 2, alla disciplina di cui all'art. 35, comma 2, che fa riferimento al trattamento previdenziale dei periodi di congedo parentale, riconosciuti a ciascun genitore ai sensi dell'art. 32 del Dlgs n. 151/2001, per ogni bambino «nei suoi primi otto anni di vita».

Non è, infine, irrilevante richiamare la circolare Inps n. 109/2000 che, in merito ai limiti temporali per la fruizione dell'astensione facoltativa da parte dei genitori, ne prevede espressamente l'estensione «fino al giorno, compreso, dell'ottavo compleanno».

Concessione della Cigs nel settore agricolo

MINISTERO DEL LAVORO - DECRETO 18 LUGLIO 2008 (G.U. 19 AGOSTO 2008, N. 193)

Oggetto: Definizione della disponibilità di fondi, ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti da imprese e cooperative agricole. (Decreto n. 43900)

La Finanziaria 2008 (art. 2, c. 521, l. 244/07), ai fini della concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa, ha stanziato 20 milioni di euro per il settore agricolo. L'accordo 21.9.2007 tra Governo e parti sociali ha previsto di estendere la Cigs in deroga al settore agricolo nei casi di ristrutturazione e riconversione aziendale e crisi, connessi alle profonde modifiche del mercato, determinate dalle nuove organizzazioni comuni del mercato stabilite a livello europeo. Il Ministero del lavoro, in applicazione delle predette regole, ha autorizzato per il 2008 la spesa di 20 milioni di euro in favore dei lavoratori delle imprese e delle cooperative agricole, non ricompresi nella disciplina generale della Cigs ex legge n. 223/1991. La concessione è subordinata all'accordo tra le parti sociali e le istituzioni a livello territoriale. Il beneficio sarà riconosciuto al personale, a tempo determinato ed indeterminato, dipendente dalle imprese citate, per periodi di sospensione dal lavoro.